

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA DIREZIONALE

SERVIZIO STATISTICO E VALUTAZIONE

SETTORE SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE

Publicato nell'albo informatico di Ateneo il 20.12.2018

D.R. n. 6225 del 18.12.2018

IL RETTORE

- Vista la Legge n. 168/1989 *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Vista la Legge n. 370/1999 *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*;
- Visto il Decreto legislativo n. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- Visto il Decreto legislativo n. 150/2009 *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;
- Vista la Legge n. 240/2010 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- Vista la delibera di approvazione del nucleo di valutazione del testo del *Regolamento interno di funzionamento del nucleo di valutazione* nella seduta del 19.11.2018;
- Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento per l'emanazione del regolamento di cui alla precedente premessa

DECRETA

Art. 1 - È emanato il "*Regolamento interno di funzionamento del nucleo di valutazione*" nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico di Ateneo, nonché nel relativo sito istituzionale nella sezione *Amministrazione trasparente* ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 - Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Direzionale.

IL RETTORE
Firmato digitalmente

Prof. Paolo Comanducci

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(approvato nella riunione del Nucleo di Valutazione del 19.11.2018)

Indice:

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 2
Art. 2 – Attribuzioni del coordinatore.....	pag. 2
Art. 3 – Modalità operative.....	pag. 3
Art. 4 – Convocazioni.....	pag. 3
Art. 5 – Riunioni con modalità telematica.....	pag. 4
Art. 6 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni.....	pag. 4
Art. 7 – Modalità di votazione	pag. 4
Art. 8 –Redazione del verbale e pubblicità.....	pag. 5
Art. 9 – Entrata in vigore.....	pag. 5

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Genova (di seguito denominato nucleo), costituito con D.R. n. 92 del 15.3.2013 ai sensi dello Statuto di Ateneo e del regolamento generale di Ateneo e della vigente normativa in materia.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attività del nucleo, anche quando opera in qualità di organismo indipendente di valutazione (di seguito denominato OIV) in applicazione dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009 e dell'articolo 2, comma 1, lett. r) della L. n. 240 del 2010.

Art. 2 – Attribuzioni del coordinatore

1. Il coordinatore è eletto dal nucleo, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i componenti non in servizio presso l'Ateneo.
2. Rappresenta il nucleo e regola le sue attività facendo osservare il regolamento.
3. Convoca e presiede le sedute dell'organo predisponendone l'ordine del giorno.
4. Dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama i risultati.
5. Cura l'adempimento e l'osservanza delle deliberazioni del nucleo, nonché i rapporti con gli altri organi accademici.
6. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 3 – Modalità operative

1. Il nucleo dispone di strutture e mezzi per lo svolgimento delle sue funzioni in piena autonomia, incluse quelle svolte in qualità di OIV, e si avvale degli uffici rispettivamente competenti, come individuati nell'atto organizzativo.
2. Per l'elaborazione di argomenti di particolare complessità tecnica il nucleo può costituire commissioni referenti al proprio interno.
3. Nelle valutazioni delle attività didattiche e scientifiche il nucleo può altresì avvalersi della collaborazione di specialisti nelle diverse discipline.

Art. 4 – Convocazioni

1. Il nucleo si riunisce in via ordinaria, convocato dal coordinatore, almeno una volta ogni due mesi.
2. La convocazione della seduta, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede in cui si svolgerà la riunione, nonché il relativo ordine del giorno è effettuata con posta elettronica e inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
3. La convocazione può avvenire in via straordinaria, nel rispetto dei termini minimi indicati dal regolamento generale d'Ateneo, per ragioni stabilite dal coordinatore o qualora ne faccia richiesta scritta, con contestuale indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti. In tal caso il nucleo è convocato entro 15 giorni dalla richiesta.
4. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del collegio attraverso piattaforme informatiche di condivisione, oppure inviata per posta elettronica di norma contestualmente alla convocazione.
5. Ove non sia possibile l'invio contestuale della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la convocazione deve indicare le modalità con cui la documentazione stessa viene resa disponibile.

Art. 5 – Riunioni con modalità telematica

1. Le sedute, in caso di emergenza o di comprovata impossibilità dei componenti esterni di raggiungere la sede della riunione, possono svolgersi anche con modalità telematiche attraverso sistemi di comunicazione idonei a garantire la trasmissione e la condivisione in tempo reale degli atti, dei pareri individuali e delle decisioni collegiali.
2. Le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematiche sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni è necessario che:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) sia presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, e intervengano comunque almeno tre partecipanti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
3. Le sedute sono presiedute dal coordinatore; svolge le funzioni del segretario verbalizzante il funzionario, o un suo sostituto, dell'unità organizzativa preposta al supporto dell'organo, sia quando opera come nucleo sia quando opera come OIV.
4. In assenza del coordinatore presiede l'adunanza un componente del collegio delegato in precedenza o il componente con maggiore anzianità di nomina.

Art. 7 – Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Qualora sia diversamente previsto, ovvero sia richiesto da almeno tre dei componenti, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
3. Il coordinatore controlla la regolarità della votazione e ne proclama l'esito.

Art. 8 – Redazione del verbale e pubblicità

1. La trattazione dei punti all'ordine del giorno è verbalizzata a cura del segretario che riassume sinteticamente lo svolgimento delle discussioni e dà atto delle decisioni assunte esplicitandone le motivazioni.
2. Ciascun componente può chiedere che venga espressamente verbalizzato il proprio intervento dettandone il testo al segretario o consegnandolo in forma scritta alla fine della seduta.
3. Di norma, il verbale, sottoscritto dal coordinatore e dal segretario, viene approvato nella riunione ordinaria successiva, tenuto conto delle osservazioni eventualmente formulate dai presenti alla seduta di riferimento. L'intero verbale o singole parti di esso possono essere letti e approvati seduta stante.
4. I verbali del nucleo e i documenti di valutazione sono pubblicati, nelle forme previste dalla normativa vigente, su apposita sezione del sito di Ateneo.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché su apposita sezione del sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione sull'albo informatico.
2. Le modifiche al regolamento sono approvate dal nucleo a maggioranza assoluta dei componenti e sono adottate con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello approvato dal Senato accademico nella seduta del 13.11.1995.

Genova, 19 novembre 2018